



COMUNE DI MAGLIONE

piazza XX Settembre, 4 - telefono 0161 400123

ORDINANZA N. 2-2024 protocollo generale nr. 1140-2024

Oggetto: istituzione di stallo di sosta denominato ***parkeggio rosa*** riservato ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale ***permesso rosa***

IL SINDACO

VISTA l'esecutiva deliberazione nr. 6 dell'8.4.2024 con la quale la Giunta comunale di Maglione:

a-) ha istituito i ***Parcheggi rosa***, stalli riservati alla sosta a carattere permanente, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni, muniti di contrassegno speciale, denominato ***Permesso Rosa***;

b-) ha stabilito i requisiti che devono possedere i richiedenti per ottenere il *Permesso rosa*, nonché le modalità di rilascio e di utilizzo dello stesso;

c-) ha individuato nel servizio di Polizia locale il riferimento per dare attuazione a quanto adottato;

DATO ATTO che:

d-) l'art. 5, c. 3, del Codice della strada (Cds) prevede che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

e-) l'art. 188-*bis*, c. 2, del Cds prevede che per usufruire delle strutture di cui al c. 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a 2 anni sono autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento;

RICHIAMATO

f-) l'art. 188-*bis* del Cds che regola la circolazione e la sosta di persone con disabilità, per cui gli enti proprietari della strada, mediante segnaletica appropriata, possono allestire spazi per la sosta di donne in gravidanza e genitori con bambini fino a due anni, per agevolare la loro mobilità;

g-) l'art. 158, c. 4-*bis*, che regola le sanzioni relative ai casi di divieto di sosta e fermata in caso di sosta in parcheggi riservati a questa categoria;

TENUTO CONTO di dovere provvedere all'individuazione e all'allestimento delle aree di sosta in questione, denominate *Parcheggi rosa* da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale in piazza XX Settembre, lato Palazzo comunale, nello stallo subito dopo il civico 6;

RITENUTO di dovere istituire e predisporre il contrassegno identificativo temporaneo denominato *Permesso rosa*, quale unico titolo comprovante l'autorizzazione a poter usufruire dei parcheggi rosa e di dover disciplinare la procedura di richiesta e di rilascio del *Permesso rosa*;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

VISTO il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

VISTO l'art. 1, c. 819, della L. 30.12.2020, n. 178;

VISTO il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 107;

ORDINA dal giorno 19.4.2024

1-) di istituire nel comune di Maglione lo stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni, in possesso di contrassegno speciale, denominato *Permesso Rosa* in piazza XX Settembre, lato palazzo comunale, nello stallo subito dopo il civico 6;

2-) di stabilire che:

2a-) l'utilizzo di detto stallo è subordinato all'esposizione di apposito tagliando rilasciato dal servizio di Polizia locale del comune di Maglione dietro presentazione di domanda compilata su modulo predisposto dallo stesso servizio;

2b-) la durata massima della sosta su detto stallo è di 2 ore continuative (120 minuti), previa esposizione di disco orario, indicante l'orario di arrivo e di *permesso rosa* in originale;

- 2c-) il modello di *permesso rosa*, quale unico titolo comprovante l'autorizzazione all'utilizzo dei *parcheeggi rosa*, contraddistinto da talloncino di colore rosa, sia da collocare in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo, recante il numero dell'autorizzazione, la data di rilascio e di scadenza e sulla parte posteriore le generalità del titolare del permesso rosa (cognome e nome);
- 3-) i requisiti necessari per il rilascio del *permesso rosa* sono:
- 3a-) essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista oppure avere un figlio di età inferiore a due anni;
- 3b-) essere residenti nel comune di Maglione;
- 3c-) la domanda deve essere presentata al servizio di Polizia locale del comune di Maglione, tramite posta elettronica all'indirizzo vigile.maglione@ruparpiemonte.it compilando idonea modulistica;
- 4-) il *permesso rosa* rispetta le seguenti scadenze:
- 4a-) entro il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di domanda presentata da donna in stato di gravidanza);
- 4b-) fino al compimento del 2° anno di età del proprio figlio (nel caso di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a 2 anni);
- 5-) per ogni richiedente verrà rilasciato un solo *permesso rosa* con le seguenti prescrizioni:
- 5a-) il *permesso rosa* è personale, non cedibile, non dovrà essere riprodotto in copia e alla sua scadenza dovrà essere riconsegnato al servizio di Polizia locale che lo ha emesso;
- 5b-) il *permesso rosa* dovrà essere esposto, all'interno del veicolo, in modo ben visibile sul cruscotto, solo durante la sosta all'interno dei *parcheeggi rosa*;
- 5c-) in caso di smarrimento o furto il *permesso rosa* potrà essere duplicato soltanto dopo formale denuncia alle autorità preposte;
- 5d-) in caso di uso scorretto del *permesso rosa* si provvederà alla revoca dello stesso e all'applicazione delle previste sanzioni del vigente Cds e del relativo Regolamento di esecuzione;

DISPONE

- 1-) la segnaletica stradale orizzontale e verticale per l'allestimento dell'area di sosta del *parcheeggio rosa* è assoggettata alle disposizioni del Cds, del relativo Regolamento di esecuzione e delle circolari ministeriali diramate in materia;
- 2-) la presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale, da parte di impresa incaricata, nel rispetto degli artt. 21, 26 e 27 del Cds e degli artt. 30 e 43 del regolamento di esecuzione;
- 3-) che la presente ordinanza sia inoltrata alla Polizia locale di Maglione e ai Carabinieri di Borgomasino;
- 4-) che i soggetti di cui all'art. 12 del Cds sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Codice della Strada* di cui al D. lgs. 30.4.1992, n. 285 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza è pubblicata a decorrere dalla data odierna all'albo pretorio digitale e sul sito internet istituzionale del comune di Maglione, rispettivamente agli indirizzi (*link*) <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/albo-pretorio> e <https://www.comune.maglione.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/ordinanze> e nel luogo interessato all'esecuzione del presente provvedimento.

Maglione, 18 aprile 2024

IL SINDACO

Pier Franco CAUSONE

firma autografa omessa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, 39